

LEGGE REGIONALE

" Celebrazione del 30° Anniversario della Liberazione".

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Celebrazione del 30° Anniversario della Liberazione".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, componente autonoma nell'Unità della Repubblica nata dalla Resistenza' (art. 1 dello Statuto) promuove per il XXX anniversario della Liberazione (25 aprile 1975) un programma di iniziative che esaltino il contributo dei pugliesi alla lotta per il riscatto dalla tirannide fascista e consolidino le istituzioni democratiche volute dalla Costituzione Repubblicana.

Art. 2

Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dei C.L.N., delle associazioni partigiane e combattentistiche, della A.N.P.P.I.A., della Federazione C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., degli Enti locali e di altre forze sociali o culturali della Regione.

Il Comitato, che sarà composto da non più di 30 membri, sarà nominato dal Presidente del Consiglio regionale sentito l'Ufficio di Presidenza e durerà in carica fino al 31 dicembre 1975.

Il Comitato avrà sede presso gli uffici della Regione e sarà da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

Art. 3

Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo costituito di 9 membri, compresi il Presidente ed un segretario.

Per l'attuazione delle iniziative previste nel programma il Comitato può costituire delle Commissioni, anche chiamando a farne parte membri esterni.

Le Commissioni sono sempre presiedute da un membro del Comitato.

Art. 4

Il Comitato riferisce sulla sua attività al Consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi presso la Presidenza del Consiglio entro il 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 1975.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 membri.

Art. 5

Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000.000 di cui lire 20.000.000 nell'esercizio 1974 e L. 30.000.000 nello esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

Cap. 324/2	fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di <u>ap</u> provazione (in diminuzione)	L. 20.000.000=
Cap. 6	Compensi, onorari e rimborsi per <u>con</u> sulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio regionale; Convegni, indagini conoscitive, <u>stu</u> di e ricerche (in aumento)	L. 20.000.000=

Lo stanziamento relativo al 1975 risulterà ricompreso nella previsione di spesa di cui al cap. 6 del l'esercizio medesimo.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.127,

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

2° comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 23 luglio 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Laera - Ventura